

Delibera n.8/2007/par - Parere in materia di: 1) disciplina dei compensi spettanti ai soli dipendenti di un ente locale incaricati della progettazione dell'opera pubblica (art. 92, comma 7° D.Lgs. n. 163/2006); 2) eventuale esclusione dalla spesa del personale delle attività professionali interne alla PA (art. 90 D.Lgs. n. 163/2006) e relative ad opere finanziate con fondi regionali, statali o comunitari

***CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA***

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppeantonio Stanco	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2007 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 8/PAR/2007

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) del 29/03/2007 pervenuta in data 03/05/2007 prot. n. 1107;

Vista l'ordinanza n. 32 del 04/05/2007 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo ha convocato la Sezione per il giorno 14/05/2007;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), con la nota in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla possibilità di considerare gli incentivi sulla progettazione interna spettanti ai dipendenti dell'Ente, ai sensi del comma 5° dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, quale costo del personale incidente sulla spesa corrente contrariamente al disposto dell'art. 93 comma 7° del D. Lgs. n. 163/2006 che colloca, invece, tale

posta nella spesa in conto capitale tra gli stanziamenti per la realizzazione dell'opera pubblica.

Nella medesima nota il Sindaco chiede, inoltre, di sapere se le attività professionali interne alla PA, previste dall'art. 90 del citato del D. Lgs. n. 163/2006 e relative ad opere finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, siano escluse dalle spese del personale in analogia al dettato della Circolare MEF n. 9 del 17/02/2006 in quanto non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7 comma 8° della L. n. 131 del 05/06/2003 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 123 Costituzione e destinato a svolgere, secondo il dettato della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. n. 7 del 12/05/2004, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. n. 29 del 26/10/2006 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze, prevedendo all'art. 12 che, in sede di prima applicazione, detto organo

dovrà essere costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La Sezione rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7 comma 8° della L. n. 131 del 5 giugno 2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione rileva che la richiesta di parere in oggetto si possa ritenere inquadrabile nell'alveo della contabilità pubblica investendo la collocazione in bilancio di determinate poste contabili; trattasi, inoltre, di quesito avente rilevanza generale incentrato sull'interpretazione del testo normativo.

Pertanto, alla luce dei principi su enunciati la richiesta di parere si palesa ammissibile.

La Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell'art. 90 comma 1° del D. Lgs. n. 163/2006 recante il testo unico in materia di contratti pubblici, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori possono essere eseguite anche dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

Qualora l'attività di progettazione sia svolta da personale interno all'amministrazione, l'art. 92 comma 5° del D. Lgs. n. 163/2006 prevede la ripartizione tra il personale incaricato della progettazione di una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e da ripartire con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Ente.

Le somme destinate a tale fondo incentivante per la progettazione devono essere imputate, ai sensi del comma 7° del successivo art. 93 richiamato dal citato comma 5°, agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

La Sezione osserva che, secondo l'espresso dettato legislativo, i compensi del fondo incentivante devono collocarsi all'interno della spesa in conto capitale e non possono essere invece inglobati tra la spesa del personale allocata, come noto, nel titolo I del bilancio relativo alla spesa corrente.

Infatti, le risorse finanziarie destinate al fondo incentivante devono essere ex lege previste nel quadro economico di ogni singola opera pubblica atteso che il legislatore ha inteso considerare in modo unitario la spesa complessiva destinata alla realizzazione di un'opera pubblica.

Tale soluzione interpretativa trova conferma nella disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 7° dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 che, nel caso di finanziamento dell'opera pubblica attraverso il ricorso al credito, espressamente prevede che l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le spese per i compensi del personale incaricato della progettazione, mentre, come noto, ai sensi dell'art. 119 ultima comma della Costituzione, è fatto divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento delle spese correnti come la spesa del personale.

Trattasi, quindi, ad avviso della Sezione, di una disciplina peculiare relativa a compensi spettanti soltanto a quel numero di dipendenti dell'Ente incaricati della progettazione dell'opera pubblica che è quindi unitariamente considerata ai fini dello stanziamento di spesa, mentre tutte le somme destinate alla spesa del personale sono oggetto di specifica contrattualizzazione e devono collocarsi nel titolo I della spesa.

Pertanto, l'allocazione in bilancio delle risorse del fondo incentivante per la progettazione deve essere effettuata dall'Ente nel titolo II della spesa relativo alla spesa in conto capitale atteso che deve seguire gli

stanziamenti previsti per le opere pubbliche.

In relazione alla seconda parte del quesito, con la quale si chiede di sapere se le attività professionali interne alla PA, previste dall'art. 90 del citato del D. Lgs. n. 163/2006 e relative ad opere finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, siano escluse dalle spese del personale in analogia al dettato della Circolare MEF n. 9 del 17/02/2006, la Sezione nel ribadire che le risorse destinate all'incentivazione per la progettazione non devono includersi nella spesa del personale allocata nel titolo I osserva, tuttavia, che ai fini della determinazione delle componenti di spesa costituenti la base di calcolo per la riduzione della spesa del personale prevista dal comma 198 e ss. della L. n. 266 del 23/12/2005, l'esclusione di tali spese per l'incentivazione possa in effetti avvenire soltanto nell'eventualità che siano a carico di finanziamenti comunitari o privati poiché soltanto in tal caso non comportano alcun aggravio per l'Ente, come evidenziato nella circolare MEF n. 9 del 17/02/2006, non estensibile a fondi di provenienza statale e/o regionale.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2007.

Il Presidente
f.to G. Stanco

Il relatore
f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 18 maggio 2007

Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo